



E-GEMA

FATTURA ELETTRONICA

DESCRIZIONE

Concetti e Specifiche dei modelli di fattura elettronica

Fabio Galiano

fagalia@tiscali.it

www.gemasoftware.com

Dal 2019 scatta l'obbligo della fattura elettronica tra privati titolari di partita IVA fatta eccezione per i contribuenti del regime dei minimi e del forfettario, per i quali la e-fattura sarà facoltativa. A tal proposito ricordiamo che l'**Agenzia delle Entrate (ADE)** ha provveduto ad emanare le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica attraverso il provvedimento dello scorso 30 aprile mentre con la **circolare n. 8/E fattura elettronica 2019** dello stesso giorno, ha fornito i primi chiarimenti sull'obbligo.

La **e-Fattura**, infatti, dovrebbe diventare parte dell'*ordinaria amministrazione*.

Per capire come funziona la fattura elettronica occorre, prima di tutto, ricordare che questa procedura **non è nè difficile, nè costosa**, soprattutto **se si dispone del servizio digitale adeguato e un canale di comunicazione certificato come la PEC**.

I **benefici**, infatti, sono:

Flussi ordinati, informazioni dettagliate, automazione, velocità ed efficienza sono altri vantaggi legati alla digitalizzazione del ciclo di fatturazione.

Il Sistema di Interscambio (SDI)

Lo **SDI controlla** ogni fattura elettronica ricevuta e in caso di errori, entro 5 giorni, invia un "**ricevuta di scarto**" al mittente e il documento viene considerato non emesso. Essa deve essere corretta ed inviata nuovamente in 5 giorni. In caso di controllo positivo viene invece inviata una "**ricevuta di consegna**". Meglio avvalersi di un servizio che gestisca l'intero ciclo di fatturazione (Creazione, invio, ricezione e conservazione dell'XML.) e che disponga delle funzioni di firma digitale e marcatura temporale automatiche e massive.

Di seguito le 10 informazioni più interessanti necessarie per capire come funziona la fatturazione elettronica.

1 – DATA DI EMISSIONE E DATA DI CONSEGNA

Per capire come funziona la fatturazione elettronica occorre innanzitutto chiarire come vengano identificate data di emissione e di consegna del documento elettronico.

Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 Aprile:

DATA EMISSIONE	<i>è presente nella e-Fattura stessa nel campo <DATA> della sezione DATI GENERALI</i>
DATA RICEZIONE	<i>è attestata al destinatario mediante i canali telematici di ricezione quali PEC, web services, FTP.</i>
	<p>Le eccezioni riguardano il consumatore finale, i soggetti IVA in regime di vantaggio, forfettario, o i produttori agricoli: la data di ricezione sarà la "data di messa a disposizione" della fattura nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate o altrimenti detta "cassetta fiscale".</p> <p>Se il recapito non è fattibile la data di ricezione sarà quella di presa visione nel cassetto fiscale.</p>

2 – CANALI DI TRASMISSIONE

La fattura elettronica si può trasmettere attraverso PEC, web service, sistemi di trasmissione basati su FTP o software dell'Agenzia delle Entrate.

Sono consigliati i canali in grado di *gestire l'intero ciclo di fatturazione* digitalmente e che siano in grado di *conservare a norma* i documenti. Inoltre le soluzioni più complete possono *effettuare* preventivamente ed in automatico i *controlli*.

In caso di utilizzo di questa tipologia di soluzione viene assegnato un Codice Destinatario al possessore del servizio in questione. Esso **è numerico, di 7 cifre, ed univoco**.

Lo **SDI controlla** ogni fattura elettronica ricevuta e in caso di errori, entro 5 giorni, invia un **“ricevuta di scarto”** al mittente e il documento viene considerato non emesso. Essa deve essere corretta ed inviata nuovamente in 5 giorni. In caso di controllo positivo viene invece inviata una **“ricevuta di consegna”**.

3 – CANALI DI RICEZIONE

Al fine di ricevere fatture elettroniche occorre specificare un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario).

La trasmissione e la ricezione possono essere eseguite da **intermediari** e, in questo caso, il codice destinatario di riferimento sarà il loro.

4 – E-FATTURA NON CONSEGNATA

In caso di **errori tecnici** non riconducibili al SDI, quest'ultimo rende disponibile al cliente la **fattura elettronica nella sua area riservata** (sul sito dell'Agenzia delle Entrate). Inoltre, il Sistema di Interscambio informa il fornitore di tale errore ed il mittente è quindi tenuto a comunicare tale inconveniente al cliente tramite mezzi differenti dallo SDI.

Prevedere un canale di comunicazione parallelo in anticipo è quindi la scelta ottimale al fine di non trovare ostacoli nel momento stesso della mancata consegna della fattura elettronica.

Il canale può essere qualsiasi purchè sia *tracciabile* dato che la data di ricezione coincide con il momento di presa visione da parte del cliente sul portale dell'ADE.

5 – UTILIZZO DEI CANALI EDI

Dal 1 Gennaio 2019 solo la fattura elettronica avrà valenza verso l'Agenzia delle Entrate, ma la legge lascia piena *libertà nella registrazione in contabilità dei flussi da canali EDI*. Il processo di trasferimento dati tramite l'Electronic Data Interchange potrà essere mantenuto.

6 – FATTURA ELETTRONICA VERSO I CONSUMATORI

Le e-Fatture che li riguarderanno saranno a loro **disposizione nel cassetto Fiscale** sul sito dell'ADE e l'emittente dovrà anche mettere a disposizione una copia della fattura in formato elettronico o cartaceo.

7 – IMPRESE ESONERATE

Tali organizzazioni avranno sicuramente come fornitori imprese non esonerate dall'obbligo di fatturazione elettronica, quindi **dovranno comunque attrezzarsi almeno per ricevere le e-Fatture**.

8 – IL CARTACEO NON HA PIÙ VALORE

Nessun valore legale e quindi probatorio per le fatture non elettroniche cioè non in formato XML e conservate digitalmente a norma secondo le disposizioni DMEF 17/6/2014 e DPCM 3/12/2013.

Il consiglio è, infatti, scegliere servizi che integrino la funzione di conservazione.

9 – PDF COME COPIA DI CORTESIA

La fattura in formato XML sarà l'unica rilevante ai fini fiscali e civili, ma per “esigenze di leggibilità” si potrà inviare anche una versione PDF via email al cliente. Il cartaceo non ha valore.

10 – FATTURA ELETTRONICA ERRATA

Nel caso in cui la fattura sia *cartacea* è buona norma *sollecitare al fornitore l'invio del formato elettronico*.

Se invece è *errata* nei contenuti, dato che quando viene ricevuta è già stata dichiarata emessa dallo SDI, *occorre procedere con note di credito/debito*.

Queste 10 sono le più significative novità per capire come funziona la fattura elettronica e come introdurla naturalmente in azienda.



Struttura del File XML

L'intero File è comunque delimitato dall' "elemento radice" FatturaElettronica.

PARTE 1 – FatturaElettronicaHeader

La prima parte è obbligatoria e può essere inserita una sola volta.

Contiene i seguenti *macroblocchi*:

1. DatiTrasmissione,
2. CedentePrestatore,
3. RappresentanteFiscale,
4. CessionarioCommittente,
5. TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente,
6. SoggettoEmittente.

PARTE 2 – FatturaElettronicaBody

Il secondo tipo complesso è anch'esso obbligatorio e può essere inserito N volte nel caso in cui si voglia spedire un lotto di fatture.

Contiene i seguenti *macroblocchi*:

1. DatiGenerali,
2. DatiBeniServizi,
3. DatiVeicoli,
4. DatiPagamento,
5. Allegati.

PARTE 3 – ds:Signature

Questa parte è adibita alla firma con tecnologia XAdES-Bes.

La e-Fattura, deve essere conservata per legge per 10 anni al Fine di mantenerne il valore probatorio.

Inoltre, un servizio completo dovrebbe essere in grado di "dialogare" direttamente con lo SDI (*Sistema di Interscambio*) grazie ad un proprio *canale accreditato* e alla funzione di **firma digitale e marcatura temporale automatica**.

Questa funzione, infatti, dà al documento valore legale conferendo autenticità, integrità e identificazione.

Occorre ricordare che la PEC attribuisce valore solo ai messaggi di posta elettronica, non ai singoli documenti come invece fa la firma digitale, quindi è sconsigliato l'utilizzo della **Posta elettronica Certificata** per la trasmissione delle fatture elettroniche.

Inoltre, l'utilizzo della PEC non permette una completa integrazione con il gestionale o la condivisione veloce del File XML con altri destinatari (per esempio il proprio Commercialista), ed ancora, non possono essere applicati controlli a 360° o non possono essere effettuate statistiche come invece un servizio di fatturazione elettronica appositamente studiato può fare.



